



# Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

**ASSESSORATO ALLA SANITA'**

✉ 10, via della Repubblica C.A.P. 40064  
☎ (051) 791333 - Fax. (051) 797951  
e-mail urp@comune.ozzano.bo.it

PG. num. 0007016 del 02/04/2021  
classifica DA0.10.01  
Ord. Nr. 42/2021

**OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzare**

## IL SINDACO

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare di zanzare appartenenti ai generi *Aedes albopictus* e *Culex pipiens*;

**CONSIDERATO** che nel corso dei periodi estivi degli anni scorsi nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno determinato situazioni di criticità sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza di zanzare;

**DATO ATTO** pertanto della gravità dei fenomeni manifestatisi, che comportano un pericolo imminente, tale da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore ripetersi del fenomeno;

**CONSIDERATO** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie virali trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzare, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile di tali insetti e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta preventiva, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**RITENUTO** altresì che, per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori od in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune di Ozzano dell'Emilia provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

**ATTESA** la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati ed in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, nonché ai proprietari o gestori di vasche

**CONSIDERATO** che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che, in particolare, l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed a trasmettere una relazione illustrante l'evolversi del fenomeno, i rischi connessi e gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili allargamenti del fenomeno in atto o nuovi focolai epidemici;

**CONSIDERATO** che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzare ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

**CONSIDERATO** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo compreso tra il **15 aprile 2021** e **31 ottobre 2021** poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va fino alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

**DATO ATTO** che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL di Bologna competente anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna;

#### **VISTI:**

- il T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 23/12/1978 n. 833;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la L.R. 4/05/1982 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria;
- le Linee Guida Regionali 2020 per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare;
- Il Piano Regionale di sorveglianza e controllo regionale delle arbovirosi approvato con DGR n. 714 del 22/02/2020;

## **ORDINA**

### **per il periodo compreso tra il 15 APRILE 2021 ed il 31 OTTOBRE 2021**

**Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:**

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappele nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia

larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli, inoltre, in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. **svuotare** le fontane, le piscine o i laghetti ornamentali non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. **garantire**, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno di acqua.

**Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
2. **curare** la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l'annidamento di adulti di zanzara.

**A tutti i conduttori di orti, di:**

1. **eseguire l'annaffiatura** diretta, tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o reti di maglia adeguata gli eventuali serbatoi d'acqua in modo tale da impedire l'ingresso di insetti.

**Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in generale di stoccaggio di materiali di recupero, di:**

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con coperture tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale, di:**

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**Ai responsabili dei cantieri, di:**

1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni ed in altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando formulati registrati allo scopo, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

**A tutti i soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:**

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

**A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di:**

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione;
5. **effettuare** idoneo trattamento larvicida nell'acqua delle idrocolture, utilizzando formulati registrati allo scopo, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta.

**All'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

**A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di vasche di laminazione di:**

1. **effettuare** idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando preferibilmente prodotti microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* e *Bacillus sphaericus*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta.

**A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acque o specchi d'acqua di qualunque tipo (ornamentali, per la pesca sportiva, per l'allevamento del pesce ecc.) di:**

**1. effettuare** idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* e *Bacillus sphaericus*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati, oppure introdurre negli specchi d'acqua una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dell'ampiezza dello specchio d'acqua stesso ed ai volumi d'acqua presenti.

### **E' FATTO OBBLICO**

agli amministratori condominiali, ai proprietari di case singole, ai proprietari di appartamenti privi di amministratore condominiale, ai proprietari e/o conduttori di aree e/o fabbricati di natura industriale/artigianale/commerciale, ai conduttori di vasche di laminazione o di bacini d'acqua di:

-

conservare, almeno fino al 30/04/2022, la documentazione attestante l'esecuzione dei trattamenti condotti nell'anno 2021;

- di esibire o consegnare, ad istanza dell'Amministrazione Comunale o degli organi di controllo, lo scontrino/fattura comprovante l'acquisto del prodotto larvicida e/o il contratto con ditta specializzata in tali trattamenti.

### **IN CASO DI INOSSERVANZA**

delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta una sanzione da **Euro 80 ad Euro 500** (delibera di Consiglio Comunale nr.70 del 24/07/2003), con un pagamento in **misura ridotta di Euro 160** ai sensi dell'art.16 della Legge 689 del 24/11/1981.

### **DISPONE**

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna, le Guardie Ecologiche Volontarie nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. Le verifiche potranno avvenire anche tramite estrazione a campione dei soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza. L'eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, in alternativa potrà essere presentato Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

### **DISPONE ALTRESI'**

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune di Ozzano dell'Emilia, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti aduicidici, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Il Sindaco  
(Luca Lelli)